

# Sovraindebitamento: i rimedi del Codice della Crisi d'impresa per i consumatori

## Parte I

## Il Piano di ristrutturazione dei debiti



Co-funded by the  
European Union

Modulo formativo realizzato nell'ambito del Progetto Debt Solve cofinanziato dalla Commissione Europea (EISMEA)  
nell'ambito del Single Market Program

*A cura dell'Avv. Francesco Luongo*

# IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA LA PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI



# Il Codice della crisi d'impresa e dell' insolvenza



- La norma riforma e sostituisce la Legge Fallimentare ed interviene anche sulla insolvenza dei consumatori/persone fisiche abolendo la Legge n. 3/12
- Emanata nel gennaio 2019 con il Decreto Legislativo n. 14/19 è entrato in vigore definitivamente il 15 luglio 2022



# La procedura di ristrutturazione dei debiti

- Si applica al consumatore quando:
  - ✓ E' in crisi: ovvero a causa di difficoltà economico finanziarie sia incapace di far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate
  - ✓ E' insolvente, ovvero manifesti inadempimenti o altri fatti esterni che ne dimostrino l'impossibilità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni
  - ✓ E' meritevole, ossia che non abbia determinato il sovraindebitamento per colpa grave o dolo (art. 69 c. 1 d.lgs. 14/2019)





# Come proporre la domanda



- L'accesso alla Procedura di ristrutturazione dei debiti si richiede tramite l'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) territorialmente competente (segue la competenza del Tribunale del circondario)
- L'OCC predispone il piano o fa proprio quello del debitore che poi presenterà al Tribunale
- Non è richiesta l'assistenza di un difensore
- E' possibile consultare il Registro degli Organismi e l'Elenco dei Gestori al seguente indirizzo:
  - <http://crisisovraindebitamento.giustizia.it/registro.aspx>



# Contenuto della domanda



- La proposta ha contenuto libero, salva l'indicazione di:
  - ✓ tutti i creditori con la specifica:
    - delle somme dovute;
    - delle cause di prelazione;
  - ✓ la consistenza e la composizione del patrimonio del debitore;
  - ✓ gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
  - ✓ le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
  - ✓ gli stipendi, le pensioni, i salari e tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

# Esempio descrizione attività e passività del debitore



Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma

Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

## Descrizione delle attività e delle passività del Debitore



Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ pr (\_\_\_\_),  
il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_  
consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445, sotto la propria responsabilità, dichiara che a tutt'oggi, la sua situazione patrimoniale, e le eventuali garanzie ricevute/prestate sono di seguito analiticamente indicate:

ATTIVITA'	Importo	PASSIVITA'	Importo
Saldi attivi conti correnti		Mutui (residuo da pagare)	
Denaro contante		Finanziamenti (residuo da pagare)	
Titoli e Azioni		Debiti tributari (escluse Iva e ritenute)	
Reddito annuo da pensione		Debiti v/Enti previdenziali	
Reddito annuo da stipendio		Debiti v/Equitalia (escluse Iva e ritenute)	
Reddito annuo da rendite/affitti		Saldi passivi conti correnti	
Valore quota parte immobile sito in		Debiti per affitti	
Valore quota parte immobile sito in		Debiti per spese condominiali	
Valore quota parte terreno sito in		Debito per Iva	
Valore quota parte terreno sito in		Debito per ritenute	
Crediti e/o rimborsi da incassare		Debiti premi assicurativi	
Valore veicoli stimato Quattroruote		Debiti per legali e commercialisti	
Assegno mantenimento da ex coniuge		Fidejussioni rilasciate	
Importo intervento di garanti/assuntori		Debiti verso fornitori	
Depositi cauzionali nei confronti di		Debiti verso Camera di Commercio	
Partecipazioni societarie ir		Debiti per contravvenzioni	
Altre attività (specificare)		Altri debiti (specificare)	
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	

Il sottoscritto dichiara che l'importo da destinare al soddisfacimento dei creditori ammonta complessivamente ad € \_\_\_\_\_  
e che tale somma verrà corrisposta mediante versamento in unica soluzione o in numero \_\_\_\_\_ rate mensili/trimestrali/semestrali

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

# La proposta ai creditori



- Può contenere il soddisfacimento parziale dei crediti, in qualsiasi forma.
- È altresì possibile la falcidia e la ristrutturazione dei debiti contratti per finanziamenti:
  - ✓ con la cessione del quinto dello stipendio;
  - ✓ del TFR;
  - ✓ della pensione;
  - ✓ delle operazioni di prestito su pegno.
- In relazione ai crediti muniti di cause legittime di prelazione, come pegno, ipoteca e privilegio, nel piano è possibile prevedere che i creditori non siano soddisfatti integralmente, ma ad una condizione:
  - ✓ *«che sia assicurato il pagamento del credito in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC» (art. 67 c. 4 d.lgs. 14/2019).*



# La Relazione dell'OCC e i primi adempimenti



- Deve contenere:
  - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
  - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  - c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
  - d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- **Informare il Tribunale se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore**
- Entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico dal debitore, ne da' notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali territoriali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.
- Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio.

# Profili procedurali



- Il procedimento si svolge dinanzi al Tribunale in composizione monocratica
- Viene meno la par condicio creditorum per cui il Giudice può accogliere anche una proposta di soddisfacimento parziale e differenziato dei crediti
- Per i creditori privilegiati capienti vale la regola per cui debbono essere pagati per intero fino alla concorrenza del valore di realizzo del bene
- Il Giudice può disporre la sospensione di procedimenti di esecuzione forzata che possano pregiudicare il piano e il divieto di azioni esecutive cautelari sul patrimonio del consumatore



# La pubblicità della domanda



- Il Giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori.
- I creditori devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, in mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in Cancelleria
- Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC

# L'intervento dei creditori e l'eventuale *cram down*



- Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le Memorie dei creditori, l'OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie
- Il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con Sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC dichiarando chiusa la procedura.
- La Sentenza è impugnabile con reclamo da proporre alla Corte d'Appello entro 30 giorni dalla comunicazione

# L'esecuzione del Piano



- Il debitore da esecuzione al Piano omologato con la vigilanza dell'OCC che risolve eventuali difficoltà e le sottopone al Giudice, se necessario
- Le vendite e cessioni sono svolte avvalendosi di soggetti specializzati sotto il controllo dell'OCC
- Ogni 6 mesi l'OCC riferisce al Giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione
- Terminata l'esecuzione l'OCC, sentito il debitore, presenta al Giudice la relazione finale
- Se il piano è stato adempiuto correttamente si procede al compenso dell'OCC , in caso contrario il Tribunale indica gli atti necessari ed un termine per l'effettuazione



# La revoca dell'omologazione



- E' possibile e decisa con Sentenza reclamabile su istanza di un creditore, del Pubblico Ministero o di qualsiasi interessato quando:
  - Vi è stato dolo nella quantificazione dell'attivo o del passivo
  - E' stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo o simulate attività inesistenti o commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori
- Il Giudice provvede alla revoca anche in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.
- L'OCC e' tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione
- La domanda di revoca non può essere proposta e l'iniziativa da parte del Tribunale non può essere assunta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale



# GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Co-funded by the  
European Union

Finanziato dall'Unione Europea. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli dell'autore o degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea o dell'Agenzia Eisma. Né l'Unione Europea né l'Eisma possono essere ritenuti responsabili per essi.